

Regolamento per l'introduzione dell'ISEE come strumento di valutazione della situazione economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Riferimenti legislativi

Art. 4 – Riferimenti a regolamenti e atti comunali

Art. 5 – Ambito di applicazione

Art. 6 – Definizioni

Art. 7 – Nucleo familiare

Art. 8 – Durata e variazioni della situazione familiare ed economica del richiedente

Art. 9 – Criteri per la definizione delle tariffe e familiare ed economica del richiedente

Art.10 – Agevolazioni ed esenzioni

Art.11 – Erogazione di Contributi

Art. 12 – Assistenza alla compilazione

Art. 13 – Acquisizione e trattamento dei dati personali

Art. 14 – Controlli

Art. 15 – Eventuale estensione della dichiarazione sostitutiva ISEE per la determinazione delle tariffe

Art. 16 - Decorrenza del regolamento

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della normativa ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in relazione alle prestazioni sociali agevolate, erogate dal Comune.
2. L'ISEE valuta, in maniera standardizzata e uniforme, la capacità economica del nucleo familiare che intende accedere a prestazioni sociali agevolate.

Art. 2 – Finalità

1. L'obiettivo principale dell'ISEE è di qualificare lo Stato sociale, impegnandosi nella direzione di una maggiore equità e compatibilità con i vincoli di bilancio.
2. L'intento è di impostare un sistema di valutazione della capacità economica del nucleo familiare con l'utilizzo di criteri unificati, che diano certezza di parità di trattamento e congruenza della prestazione sociale erogata.
3. La legislazione in materia persegue anche obiettivi di semplificazione amministrativa, introducendo completamente la dichiarazione sostitutiva.
4. L'efficacia dell'intervento è legata al sistema dei controlli, che viene più analiticamente definito con riferimento ai ruoli e alle assunzioni di responsabilità.

Art. 3 – Riferimenti legislativi

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono correlate alla seguente normativa:
 - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 *“Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”*;
 - D.Lgs. 03 maggio 2000, n.130 contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 109/98 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica di soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
 - D.P.C.M. n.242 del 4.04.01, contenente modifiche al DPCM 221/99, di emanazione del regolamento contenente criteri di composizione del nucleo familiare per situazioni particolari, entrato in vigore in data 11.07.2001;
 - D.P.C.M. del 18.05.2001 con cui sono stati approvati i modelli tipo di dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, con relative istruzioni;

Art. 4 – Riferimenti a regolamenti e atti comunali

1. Il Regolamento per l'applicazione dell'ISEE è coordinato con i seguenti regolamenti e atti comunali:
 - *Regolamento del Servizio per l'infanzia Gruppo 0-6 G.Rodari*, adottato con deliberazione C.C. n.41 del e successive modificazioni ed integrazioni;
 - *Regolamento contenente criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni contributi sussidi ed ausili finanziari nonché per la attribuzione di vantaggi economici* adottato con deliberazione C.C. n. del 4.12.1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Deliberazione vigente del Consiglio Comunale, che determina costi, tariffe e tasso di copertura dei costi

- dei servizi pubblici a domanda individuale;
- Deliberazione vigente della Giunta Municipale, che determina le tariffe del trasporto scolastico.

2. Il presente regolamento integra alcuni titoli e articoli dei suddetti regolamenti comunali e li disapplica nelle parti non compatibili.

Art. 5 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alla concessione di contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici ai residenti, che fruiscono dei servizi socio-assistenziali, scolastici ed educativi, erogati dal Comune. Si applicano altresì per la valutazione della situazione economica degli utenti dei servizi per cui la contribuzione da parte dell'utente è differenziata sulla base della situazione economica stessa. Tra tali servizi si include esplicitamente il Servizio di Assistenza Domiciliare erogato attraverso l'Azienda Speciale Servizi Sanitari.

2. Le agevolazioni, erogate dall'Amministrazione Comunale, sono suddivise in tre tipologie:

- a) Contributi a sostegno delle famiglie in condizioni di disagio socio-economico per spese di gestione familiare e per spese sanitarie;
- b) Agevolazioni relative al pagamento dei servizi socio-assistenziali, scolastici ed educativi
- c) Contributi a sostegno del pagamento di rette per l'inserimento di anziani e disabili in strutture sanitarie e socio-assistenziali.

Art. 6 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento viene adottata la seguente terminologia:

- Per "ISE" si intende Indicatore della Situazione Economica, che consiste nella somma dei redditi (da lavoro e da attività finanziarie) più una frazione, pari al 20%, dei valori patrimoniali mobiliari e immobiliari;
- Per "scala di equivalenza" si intende un insieme di parametri, correlati al numero dei componenti e ad altre particolari caratteristiche del nucleo familiare, come definiti alla tabella 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109. La scala di equivalenza si basa sul principio di economia di scala per cui, data una quota di reddito necessaria ad una singola persona per mantenere un decoroso tenore di vita, questa quota non si moltiplica per gli n componenti del nucleo familiare, ma è destinata a diminuire progressivamente;
- Per "ISEE" si intende Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che consiste nel rapporto tra l'ISE e i coefficienti della scala di equivalenza, in maniera tale da rideterminare la capacità economica del nucleo familiare con riferimento alle sue caratteristiche.

Art. 7 – Nucleo familiare

1. Ai fini della definizione dell'ISEE per i servizi e benefici erogati dal Comune di cui al precedente art. 5 si assume la composizione del nucleo familiare così come definita ai sensi dei citati D.Lgs 109/98, come modificato dal D.Lgs. 130/00, D.P.C.M. 221/99, come modificato dal D.P.C.M. 242/01.

2. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico.

3. Per ulteriori specificazioni si rinvia ai decreti citati al comma 1. del presente articolo.

Art. 8 – Durata e variazioni della situazione familiare ed economica del richiedente

1. Ai sensi del comma 1 art.4 del D.Lgs. 109/98, come modificato dal D.Lgs. 130/00, il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale concernente le indicazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. E' lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE. Gli effetti delle nuove dichiarazioni hanno decorrenza dal successivo anno scolastico per i servizi di natura educativa, ed immediata per gli altri.

3. Non si terrà conto di variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione, da compilare a norma dei modelli approvati con il citato D.P.C.M. del 18.05.01; non si terrà conto cioè di variazioni della situazione reddituale che non siano rilevabili dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta ai fini IRPEF o dall'ultima certificazione sostitutiva ricevuta (Mod Unico, Mod. 730, CUD), e di variazioni della consistenza patrimoniale successive al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 9 – Criteri per la definizione delle tariffe

1. La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi è determinata sulla base dei seguenti principi:

- a) gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive
- b) adozione delle metodologie di valutazione della condizione economica imparziali e trasparenti
- c) definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini, che si avvalgano della facoltà di autocertificazione e del supporto operativo degli uffici.

2. Il Sistema tariffario prevede la differenziazione della contribuzione da parte degli utenti mediante la applicazione della tariffa graduata da un massimo ad un minimo, in relazione alla condizione economica dei beneficiari del servizio indicata dall'I.S.E.E.

3. Le tariffe dei servizi Asilo Nido e Servizio di Assistenza Domiciliare saranno definiti dalla Giunta Comunale prevedendo la gradualità di contribuzione sulla base di 6 fasce di situazione economica definite da scaglioni ISEE secondo quanto indicato nell'allegato A del presente regolamento. Nel S.A.D., inoltre, occorrerà distinguere tra utenti autosufficienti e non autosufficienti.

4. Le tariffe dei servizi prevedranno la possibilità di agevolazione secondo i criteri definiti dall'articolo successivo.

Art.10 – Agevolazioni ed esenzioni

1. Si intende agevolare l'accesso ai servizi educativi dei minori portatori di handicap (utenti con invalidità civile riconosciuta) prevedendo, su richiesta, l'abbattimento del 40% della tariffa dovuta.

2. Per utenti dei servizi educativi (CAG, Centro Estivo, Servizi per l'infanzia gruppo 3-6, Ludoteca) ed integrativi dell'attività scolastica (mensa, trasporto, Centro Pomeridiano), le cui tariffe sono indipendenti dalla situazione economica, con ISEE inferiore o uguale al limite della seconda fascia di cui all'allegato A, è previsto, se richiesto, l'abbattimento del 40% delle tariffe stesse.

3. Eventuali esenzioni o agevolazioni in casi non disciplinati dai commi precedenti andranno valutate da una commissione così composta:

- Funzionario Responsabile dell'Area Socio-Educativo Culturale
- Assistente Sociale Comunale
- Tecnico responsabile dei servizi di volta in volta coinvolti (Servizi 0-6, SAD, Servizi Educativi e Scolastici).

Art.11 – Erogazione di Contributi

1. L'erogazione dei contributi in denaro alle persone e ai nuclei familiari è disciplinata dal Regolamento Comunale citato all'art.4 eccetto che nella parti non compatibili con il presente regolamento.
2. Andrà comunque sempre accompagnata da un progetto redatto dall'assistente sociale nell'ambito della relazione d'aiuto con il soggetto richiedente, e formerà oggetto d'impegno di spesa secondo la normativa generale che regola la materia.
3. Ai fini dell'applicazione del citato regolamento per minimo vitale si intenderà la situazione economica definito da ISEE inferiore al limite della prima fascia di cui all'allegato A per nuclei familiari al cui interno non vi siano minori, e della seconda fascia negli altri casi.
4. Per i contributi a sostegno del pagamento di rette per l'inserimento di anziani e disabili in strutture sanitarie e socio-assistenziali si procederà erogando il contributo stesso in misura graduale con l'aumentare delle fasce ISEE, a coprire una percentuale via via decrescente del costo del servizio. Tali percentuali vengono definite dalla Giunta Comunale unitamente alle tariffe di cui all'art.9.

Art. 12 – Assistenza alla compilazione

1. Per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica il Comune garantisce ai cittadini un'adeguata assistenza tramite i Servizi Sociali.
2. Come stabilito dalla normativa nazionale, la Giunta Municipale potrà stipulare apposite convenzioni con i CAF per prestare assistenza ai cittadini, ai fini della corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, e garantire la relativa conformità dei dati reddituali dichiarati dai richiedenti le prestazioni medesime.

Art. 13 – Acquisizione e trattamento dei dati personali

1. L'acquisizione delle domande di prestazione sociale agevolata e delle dichiarazioni sostitutive ISEE, l'emissione delle relative certificazioni e la gestione dell'archivio avvengono nel rispetto della Legge 675/96 e del D.Lgs. 135/99, individuando incaricati e misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.
2. La trasmissione di dati dal Comune verso altre Pubbliche Amministrazioni oppure dai Centri di Assistenza Fiscale verso il Comune deve essere regolata in maniera tale da assicurare la massima protezione dei dati personali. Nel caso che la trasmissione dei dati avvenga tramite rete telematica, occorrerà adottare idonee misure tecnologiche di protezione dei dati.

Art. 14 – Controlli

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive ISEE presentate l'Amministrazione Comunale effettua controlli, sui dati a sua disposizione (composizione familiare e patrimonio immobiliare), di due tipi:
 - Controllo puntuale (su singoli casi), sollecitati da dubbi sulla veridicità dei contenuti della dichiarazione;
 - Controllo a campione (su un numero determinato di dichiarazioni).

2. Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ISEE per quanto concerne il reddito e il patrimonio mobiliare, l'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze o anche con uffici periferici dello stesso Ministero, sia in forma autonoma che in forma associata.

3. In caso di dichiarazioni non veritiere, che non siano riconducibili a meri errori materiali, l'Amministrazione Comunale revoca o sospende il beneficio ottenuto, segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria e attiva la procedura per il recupero delle somme anticipate, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.

Art. 15 – Eventuale estensione della dichiarazione sostitutiva ISEE per la determinazione delle tariffe

1. Qualora l'Amministrazione Comunale intenda estendere la certificazione ISEE per la determinazione della retta di alcuni servizi, adotta idoneo provvedimento contestualmente alla deliberazione annuale del Consiglio Comunale sulla determinazione dei costi, delle tariffe e del tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale.

2. Nel caso di cui sopra, il presente regolamento si intende automaticamente integrato.

Art. 16 - Decorrenza del regolamento

1. Le disposizioni relative al pagamento delle rette di servizi per l'infanzia 0-6, della mensa scolastica e del trasporto scolastico sono applicate, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento, con riferimento all'anno scolastico 2002-2003. Le disposizioni relative agli altri servizi avranno decorrenza dal 1.10. 2002.

2. Entro tali termini la Giunta Comunale dovrà adottare i provvedimenti conseguenti al presente regolamento.